PATTI ASSOCIATIVI
A.T.C. RO 01

Approvati dall'Assemblea generale
Il 27 febbraio 2023

In vigore dal :
27 febbraio 2023

x

ART.1
ISTITUZIONE AMBITO

E' istituito l'Ambito Territoriale di Caccia RO 01 sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.
L'Ambito di Caccia RO 01 è una struttura associativa che non ha fini di lucro e che persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale (di seguito denominato PFVR) 2022-2027 con sede in Via Colombano, 1858/A – 45030 Castelnovo Bariano (RO).

ART.2
ISCRIZIONE ALL'AMBITO

Sono soci dell'Ambito tutti i cacciatori assegnati dalla Provincia che abbiano provveduto al pagamento della quota associativa.
La quota associativa nella misura fissata da ciascun A.T.C. dovrà essere versata con le modalità stabilite annualmente dalla Regione.
Il pagamento della sola quota base dà diritto all'esercizio dell'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante e da appostamento temporaneo.

ART. 3
DISTINTIVO DI RICONOSCIMENTO

Il socio dell'A.T.C. durante l'esercizio venatorio dovrà portare il distintivo di riconoscimento in modo visibile, tale da permetterne l'identificazione.
L'elenco con i numeri dei distintivi assegnati dovrà essere trasmesso alla Regione per l'invio agli organi di vigilanza.
L'eventuale smarrimento dovrà essere quanto prima denunciato per iscritto all'A.T.C., che provvederà alla sua sostituzione.

ART. 4
GIORNATE ED ORARI DI CACCIA

L'esercizio dell'attività venatoria alla fauna selvatica stanziale e/o migratoria inizia con la data prevista dal Calendario Venatorio Regionale e si svolge secondo quanto da esso stabilito.

ART. 5

VIGILANZA

La vigilanza è affidata ai soggetti di cui all'art.27 della legge 157/92, comprese le guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie.

ART. 6

DIVIETI

1- All'interno del territorio afferente all'A.T.C. sono vietati:

a- la sosta con autovetture o altri mezzi lungo capezzagne o in luoghi atti ad intralciare l'attività agricola; i mezzi dovranno pertanto sostare lungo le strade pubbliche, poderali e interpoderali o nelle immediate vicinanze (non potranno essere posizionati all'interno della campagna);
b- coadiuvare e/o farsi coadiuvare da persone non abilitate all'esercizio venatorio o da cacciatori non soci dell'A.T.C., fatto salvo casi particolari autorizzati dall'A.T.C.;
c- coadiuvare e/o farsi coadiuvare da altri cacciatori nell'esercizio dell'attività venatoria senza che questi abbiano segnato l'uscita sul tesserino regionale;

d- utilizzare strumenti elettronici (rilevatori di temperatura) per l'individuazione della selvaggina;
e- non esporre ben visibile il distintivo di riconoscimento;
f- tenere una distanza inferiore a 200 metri dove sta lavorando la macchina operatrice agricola (mietitrebbia);
g- non regolarizzare il tesserino regionale con le annotazioni e/o vidimazioni predisposte dalla Regione e/o dall' A.T.C. prima dell'esercizio dell'attività venatoria;
h- non riconsegnare entro i termini previsti il tagliando riepilogativo dei capi abbattuti.

ART. 7

DEFINIZIONE PRESTAZIONI D'OPERA

1. Ogni socio deve adempiere alle prestazioni d'opera o di servizio stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera f) dello statuto dell'A.T.C. RO O1 .

Qualora l'assemblea stabilisca le prestazioni, ma non individui i singoli soci tenuti alle prestazioni, né le modalità e i tempi delle prestazioni stesse, il Presidente comunicherà al singolo socio l'obbligo di eseguire le prestazioni, i tempi e i modi delle stesse. La comunicazione avverrà per iscritto o, in caso di urgenza, con messaggio telefonico o anche verbalmente.

Le prestazioni devono essere effettuate dal socio nel periodo che intercorre tra il 01 dicembre ed il 30 aprile dell'anno successivo.
Trascorso tale termine, il Comitato Direttivo dell'ATC avvia il procedimento di verifica delle prestazioni effettuate da parte dei soci, finalizzata ad individuare i soci inadempienti, tenuto conto delle varie tipologie di esonero.
Tale verifica viene conclusa entro il 20 maggio. Entro il successivo 31 maggio viene avviato nei confronti dei soci inadempienti il procedimento di contestazione dell'addebito, a mezzo nota raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Ciascun socio è comunque tenuto a partecipare ad almeno tre catture delle lepri, e/o tre operazioni di tabellazione, e/o tre operazioni di manutenzione materiale, e/o tre operazioni di segreteria con modalità e tempi indicati dal Presidente sentito il Comitato Direttivo.
La non effettuazione delle tre prestazioni, comporta per il socio l'obbligo di versare un onere aggiuntivo di €. 200,00
Sono esonerati:
a) I soci abilitati esclusivamente al prelievo della fauna migratoria;
b) I soci con età superiore a 75 anni

3. Sono giustificati per la mancata effettuazione delle prestazioni i soci che presenteranno certificato medico di non idoneità che impedisca o abbia impedito l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata del periodo indicato al comma 1 (dal 01 dicembre al 30 aprile dell'anno successivo).

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello statuto, il Comitato Direttivo propone alla Regione la sospensione da socio per l'inadempimento delle prestazioni disposte dallo stesso ai sensi dell'art. 5 co 9 lettera m dello statuto, o delle prestazioni deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6 lettera f e specificate per il singolo socio dal Presidente dell'A.T.C. come al punto 1 o, per mancata partecipazione obbligatoria alla cattura delle lepri e/o per mancata partecipazione obbligatoria alle operazioni di tabellazione, e/o per mancata partecipazione obbligatoria alle operazione di manutenzione materiale, e/o per mancata partecipazione obbligatoria alle operazioni di segreteria, e/o per mancato versamento dell'onere aggiuntivo.

ART. 8
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
DI SOSPENSIONE O ESCLUSIONE DALLA QUALIFICA DI SOCIO

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art.5, comma 8, lett. m) Allegato A, Titolo I della L.R.1/2007, il Comitato Direttivo dell'ATC propone alla Regione motivata richiesta di adozione di provvedimenti di sospensione o esclusione dalla qualità di socio:
a) Per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 6 lettera h **sospensione dalla qualifica di Socio per 1 giorno**, iniziando il calcolo dall'apertura generale della stagione venatoria immediatamente successiva all'avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione .
b) Per mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 e comma 2 **sospensione dalla qualifica di Socio per 8 giorni**, iniziando il calcolo dall'apertura generale della stagione venatoria immediatamente successiva all'avvio del procedimento per l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione.
2. I provvedimenti disciplinari di cui al precedente punto 1 lettera a , lettera b, una volta esperita la procedura di contestazione nei confronti del socio inadempiente, vengono proposti dal Comitato Direttivo dell'ATC alla Regione.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati dalla Regione secondo le procedure previste dalla legge, con la decorrenza stabilita al precedente punto 1, lettere a), b).

ART.9
PRESTAZIONI

E' facoltà del C.D. stabilire annualmente, con delibera, le eventuali prestazioni che danno luogo all'esenzione dal pagamento della quota integrativa o di parte di essa.

ART.10
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO
PERMESSI GIORNALIERI D'OSPITE

1. Dall'1/10 al 30/11 (termine ultimo per poterlo usufruire) il Comitato Direttivo, su richiesta del singolo socio, regolamenta il rilascio dei permessi giornalieri d'ospite, osservando le seguenti modalità:

a) per ogni giornata di caccia vengono rilasciati n. 15 permessi giornalieri d'ospite, di cui n. 10 da usufruire per la caccia alla fauna selvatica migratoria e n. 5 alla fauna selvatica stanziale;
b) i permessi giornalieri d'ospite hanno carattere strettamente personale e vengono rilasciati a tutti i soci che ne fanno richiesta;
c) il permesso giornaliero d'ospite richiesto per la caccia alla fauna selvatica stanziale ha un costo di € 50,00 cadauno.
Il permesso giornaliero d'ospite richiesto per la caccia alla fauna selvatica migratoria ha un costo di € 15,00 cadauno.
d) durante l'annata venatoria un socio non può richiedere più di tre permessi giornalieri.
d) durante l'annata venatoria un cacciatore non può usufruire più di tre permessi giornalieri;
e) il cacciatore che utilizza il permesso giornaliero deve essere sempre accompagnato nell'esercizio venatorio da un socio dell'A.T.C.;

2. Il Comitato Direttivo regolamenta il rilascio di un pacchetto di particolari permessi giornalieri d'ospite ad un costo pari alla quota associativa vigente, da utilizzare nell'arco dell'annata venatoria e da destinarsi esclusivamente a:

a) cacciatori residenti nell'A.T.C. RO 01:

1) che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio successivamente alla data del 31/12 dell'anno precedente;

2) che abbiano ottenuto la residenza successivamente a tale data;

3) che siano incorsi in errori formali nella compilazione della domanda, che comunque devono adempiere a quanto previsto dall'art. 7 dei patti associativi vigenti;

4) che abbiano omesso il versamento della quota associativa entro il termine perentoriamente stabilito per legge; in tale caso il pacchetto potrà essere utilizzato dalla settimana successiva a quella della apertura generale dell'attività venatoria.

5) che abbiano omesso il versamento della quota integrativa entro il termine perentoriamente stabilito per legge; in tale caso il pacchetto potrà essere utilizzato dalla settimana successiva a quella della apertura generale dell'attività venatoria.

6) che abbiano omesso la presentazione della domanda entro il termine perentoriamente stabilito per legge, pur avendo effettuato i versamenti previsti che comunque devono adempiere a quanto previsto dall'art. 7 dei patti associativi vigenti;

7) che siano oggetto di gravi invalidità purchè regolarmente documentate.

b) cacciatori nati nella Provincia di Rovigo residenti fuori regione, qualora la domanda di iscrizione all'A.T.C. RO 01 non fosse accolta per raggiunta capienza dei posti disponibili che comunque devono adempiere a quanto previsto dall'art. 7 dei patti associativi vigenti;

c) cacciatori residenti in altri A.T.C. fuori regione con i quali siano in atto rapporti di interscambio, qualora la domanda di iscrizione all'A.T.C. RO 01 non fosse accolta per raggiunta capienza dei posti disponibili che comunque devono adempiere a quanto previsto dall'art. 7 dei patti associativi vigenti;

d) il Comitato Direttivo regolamenta il rilascio di un pacchetto di particolari permessi da utilizzare per la fauna stanziale, pari ad un totale di 25 giornate, a decorrere dall'apertura della stagione venatoria, riservato ai soci di seconda scelta residenti nella Provincia di Rovigo che comunque devono adempiere a quanto previsto dall'art. 7 dei patti associativi vigenti;.

e) il Comitato Direttivo regolamenta il rilascio di un pacchetto di particolari permessi " Di Rappresentanza" da utilizzare per la fauna stanziale e/o migratoria a decorrere dall'apertura della stagione venatoria, riservato a Personalità Militari, Civili e Religiose.

f) il Comitato Direttivo regolamenta il rilascio di un pacchetto di particolari permessi da utilizzare per la fauna stanziale e/o migratoria a decorrere dall'apertura della stagione venatoria, riservato a cacciatori che documentino l'impossibilità di aver adempiuto alle norme previste in materia di versamento della quota associativa, purchè non in possesso di altri ATC

g) il comitato direttivo, su richiesta di un socio residente nell'ATC RO 01 regolamenta il rilascio di un pacchetto di particolari permessi da utilizzare per la fauna migratoria e stanziale, a decorrere dall'apertura della stagione venatoria riservato a cacciatori residenti fuori regione che comunque devono adempiere a quanto previsto dall'art. 7 dei patti associativi vigenti;

h) il Comitato Direttivo regolamenta il rilascio di un pacchetto di particolari permessi da utilizzare per la fauna stanziale e/o migratoria a decorrere dall'apertura della stagione venatoria, riservato a cacciatori residenti fuori provincia che:

1. abbiano ottenuto per la prima volta la licenza di caccia successivamente al 31/12;
2. essendo stati destinatari di provvedimenti di ritiro o sospensione della licenza di porto di fucile, ne siano potuti divenire nuovamente titolari dopo il 31/12;
3. comprovino impedimenti di salute e non abbiano potuto presentare richiesta entro il 31/12.

Per quanto concerne le richieste di cui al punto 2 e punto 3 deve essere presentata idonea autocertificazione.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

I presenti patti associativi sono stati approvati dall'assemblea dei soci del 11 novembre 2021 ed entreranno in vigore il 1° dicembre 2021.

ART. 12
INFORMATIVA PRIVACY

Nel rispetto della normativa vigente e in ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo dei dati da parte di ATC RO 01.
I dati personali, generali e dove richiesti "particolari", sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del servizio da lei richiesto. L'ambito territoriale di caccia ATC RO 01 è una struttura di tipo associativo senza fini di lucro, con interesse pubblico per la rilevanza degli scopi perseguiti, che opera a fini di gestione faunistico-venatoria del territorio all'interno di confini fissati dal piano faunistico-venatorio regionale, sotto il controllo della Regione Veneto.
I dati acquisiti sono inseriti nel nostro sistema informativo e vengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fatto in modo trasparente e responsabile."
Il conferimento dei suoi dati personali è **obbligatorio**. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbe impossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e sociali del servizio da lei richiesto.
I suoi dati personali non saranno da noi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, come Regione Veneto, solo qualora vi siano degli obblighi di legge, od ad altri organismi che collaborano con noi nella realizzazione del servizio".
I suoi dati di reperibilità potranno altresì essere utilizzati da ATC RO 01 esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali.
Nella gestione dei suoi dati personali si terrà conto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il diritto all'accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all'oblio), alla limitazione del trattamento, all'opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati."

Titolare del trattamento dei dati è ATC RO 01 Via Colombano 1858/A Castelnovo Bariano Rovigo ; Tel./Fax 0425-82650 e-mail: atcro1@libero.it

Il sottoscritto _____, ritira copia del documento ed

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate.

Luogo e data: _____

Firma

_____